



COMUNE DI PACIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Cap 06060
Tel. 075.830186

P.zza della Repubblica n. 4
e-mail: info@comune.paciano.pg.it

P.IVA 00436320543
fax. 075.830447

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL SERVIZIO DI

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 22/01/2008
Pubblicata all'Albo pretorio Comunale dal 25/01/2008 al 09/02/2008

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.N. n° 184/1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare dei minori;
- L.N, n° 149 del 28/3/2001 Modifiche alla legge 4 maggio 19983,n°184 , recante “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” ,nonché al titolo VIII del libro del codice civile;
- L.N. n° 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.lgs. n° 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge n° 53/2000”;
- L. n° 476/2000 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n° 184, in tema di adozione di minori stranieri”.
- L.R. n° 3/1997 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
- D.G.R. n°759 20/12/1999 Piano sociale regionale 2000-2002;
- D.G.R. n°547 30/5/2001 Adozione dei protocolli organizzativi ,metodologico e operativo in materia di adozione nazionale, internazionale e affidamento familiare.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. IL presente Regolamento disciplina il Servizio dell’Affidamento Familiare previsto dalla normativa richiamata e vigente in materia, afferente ai Comuni dell’Ambito Territoriale n. 5, che gestiscono il medesimo in forma associata.
2. Il presente Regolamento definisce pertanto i criteri, i tempi e le modalità dell’Affidamento Familiare, i diritti e gli impegni del minore, della famiglia di origine, del soggetto affidatario, dei Servizi Sociali e Sanitari e di tutti coloro che interagiscono al riguardo in materia.

ART. 2 – AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L’affidamento familiare è un servizio che sostiene la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, garantendo al minore il diritto di crescere in un contesto che soddisfi le sue esigenze educative ed affettive, che sia in grado di rispettare i suoi bisogni, in relazione alle caratteristiche personali e familiari ed alla specifica situazione di disagio.
2. L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno socio-educativo e consiste nella accoglienza di un minore presso una famiglia o presso una persona singola, così come previsto dall’art. 2 della Legge 149.2001, qualora la sua famiglia di origine stia attraversando un periodo di difficoltà (educative, genitoriali, malattia, carcerazione..) e non sia in grado di prendersi cura delle sue necessità affettive, di cura ed educative.
3. L’affidamento familiare è caratterizzato dalla temporaneità, dal mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e dal rientro del minore all’interno di essa, appena la situazione lo permetta.

ART. 3 – IMMAGINE PUBBLICA

1. I Comuni dell’Ambito Territoriale n. 5, garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente interessate ed ai vari contesti sociali organizzati all’interno delle singole comunità, capillari informazioni sul Servizio di Affidamento Familiare, con lo scopo di sostenere la diffusione della cultura dell’Affidamento familiare e la sempre maggiore attenzione alle questioni inerenti la tutela e la protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale ed informativo e la promozione di campagne di sensibilizzazione.
3. Referenti diretti per la realizzazione di tali obiettivi sono l’Ufficio Servizi Sociali e l’Ufficio della Cittadinanza delle singole Amministrazioni Comunali, il Gruppo Operativo Affidi, con il coordinamento del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n. 5 – Ufficio del Piano di Zona.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L’affidamento familiare può essere effettuato presso parenti o presso nuclei familiari o persone singole esterne alla rete parentale, così come previsto dall’art. 2 della Legge 149.2001, e può così configurarsi:
 - a – Affidamento consensuale: è disposto dai Servizi Sociali del Comune previo consenso dei genitori o del tutore; il Giudice Tutelare competente rende esecutivo l’affidamento con Decreto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

- b – Affidamento giudiziale: è disposto dal Tribunale per i Minori anche quando non vi è il consenso dei genitori .
2. Per entrambe le tipologie di affidamento deve essere sentito il parere del minore che abbia compiuto i dodici anni, o, se ritenuto opportuno, anche di età inferiore.

ART. 5 – FORME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'affidamento familiare può essere:
- a – a tempo pieno quando il minore risiede stabilmente con il soggetto affidatario;
 - b – a tempo parziale quando il minore risiede con il soggetto affidatario durante il giorno o per alcune ore della giornata o per alcuni periodi dell'anno.

ART. 6– DIRITTI DEL MINORE, DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE E DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

1. Il minore ha diritto:

- ad essere rispettato nei suoi bisogni e sostenuto per superare le difficoltà;
- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affidamento;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia, nel rispetto del suo benessere psico-fisico;
- a mantenere i rapporti con il soggetto affidatario, anche al termine del periodo dell'affidamento, quando ciò non contrasta con il suo interesse;

2. La famiglia di origine ha diritto:

- ad essere sostenuta per superare le proprie difficoltà;
- a mantenere rapporti con il minore nel rispetto delle sue esigenze;
- ad essere informata sul progetto di affidamento;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido;

3. Il soggetto affidatario ha diritto:

- ad essere informato, sostenuto e coinvolto in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad usufruire, nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, di un contributo, svincolato dal reddito familiare, per l'affidamento effettuato, nonché di facilitazioni per l'accesso a prestazioni sociali, sanitarie ed educative;

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. La competenza in materia di affidamento familiare è riservata esclusivamente per legge al Comune. I Comuni dell'Ambito Territoriale n. 5 gestiscono il Servizio di Affidamento Familiare attraverso il seguente modello organizzativo:

- GRUPPO OPERATIVO AFFIDI (G.O.A.):

Il G.O.A. è composto da due Assistenti Sociali dell'Ufficio di Cittadinanza di due Comuni dell'Ambito Territoriale n. 5 e da una Psicologa individuata dalla Azienda USL N. 2.

Le funzioni del G.O.A. sono così individuate:

- Consulenza ed accompagnamento ai Servizi Sociali Territoriali;
- Verifiche periodiche condivise con i Servizi Sociali Territoriali;
- Collaborazione con la Banca Famiglie;
- Avviamento di tutte le procedure relative all'affido;
- Attivazione e stipula del contratto di affido con la famiglia di origine, il soggetto affidatario ed i Servizi Sociali Territoriali.

- GRUPPO VALUTAZIONE FAMIGLIE (G.V.F.):

Il G.V.F. ha competenza per i Comuni degli Ambiti Territoriali n.2, 3, 4 e 5; gli operatori coincidono con quelli del Servizio Adozioni del Comune di Perugia e sono così individuati:

- 2 assistenti sociali dipendenti del Comune di Perugia
- 2 psicologhe individuate dall'Azienda USL n.2;

Il G.V.F. rappresenta l'organo che ha la funzione di valutare l'idoneità del soggetto affidatario che si rende disponibile ad accogliere il bambino.

Il GVF ha, inoltre, le funzioni di:

- sviluppare il percorso di conoscenza del soggetto affidatario acquisendo tutti gli elementi necessari per la più ampia e completa valutazione del "sistema familiare" nel suo complesso e delle motivazioni che sottendono tale scelta;
- condividere con la Banca Famiglie gli esiti delle valutazioni, fornendo il maggior numero di elementi informativi utili per garantire l'utilizzo ottimale dei soggetti affidatari.

- BANCA FAMIGLIE

La Banca Famiglie è lo spazio dove vengono raccolte e organizzate le disponibilità dei soggetti affidatari valutati dal GVF; svolge la funzione di abbinamento dei bisogni di aiuto del bambino in relazione alla propria famiglia di origine con le disponibilità dei soggetti affidatari stessi, utilizzando le informazioni del GVF, in collaborazione con il GOA ed i servizi territoriali ed effettua l'abbinamento bambino/a – soggetto affidatario.

ART. 8 – CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

1. I soggetti affidatari hanno diritto a ricevere un sostegno economico mensile a titolo di contributo, finalizzato al mantenimento del minore, come stabilito dal comma 4 dell'art. 5 della Legge 149.2001, il cui importo viene determinato annualmente dai Comuni.
2. Il suddetto beneficio, che può essere integrato in relazione a particolari condizioni psico-fisiche del minore, viene attribuito senza vincolo di valutazione del reddito del soggetto affidatario.

ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa del minore in affidamento viene garantita dai Comuni.

ART. 10 – GESTIONE TECNICO-CONTABILE

1. La gestione tecnico contabile del Servizio di Affidamento Familiare è demandata al Comune Capofila –Ufficio del Piano di Zona, al quale convergono le risorse derivanti dalla pianificazione sociale regionale e nazionale.